

## IVA

---

### **Bike sharing escluso dal commercio elettronico**

di Sandro Cerato

Il **servizio di bike sharing**, fornito tramite l'utilizzo di un'apposita applicazione, **non rientra nell'ambito dei servizi che costituiscono commercio elettronico** con conseguente obbligo di certificazione del corrispettivo (in forma telematica a partire dal 2020 o mediante emissione della fattura).

È quanto emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 396/2019](#) pubblicata ieri, 8 ottobre, dall'Agenzia delle entrate, in relazione ad un'istanza di interpello presentata da una società che gestisce il **servizio di bike sharing**.

Il servizio si sostanzia nella possibilità di utilizzare la bicicletta tramite la **scansione del QR code** presente sulle biciclette, che ne consente l'apertura a seguito del **pagamento tramite Paypal** oppure con **carta di credito**.

L'applicazione, scaricata sullo **smartphone** dell'utilizzatore, per lo più soggetto privato, consente quindi di utilizzare il servizio e di pagare il relativo corrispettivo.

La società istante chiede se, per tali servizi, sussista **l'esonero da qualunque obbligo di certificazione in quanto rientranti nel novero dei cd. "servizi elettronici"** resi a committenti privati di cui all'[articolo 22, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972](#) per i quali l'[articolo 1 D.M. 27.10.2015](#) dispone l'esonero da qualsiasi obbligo di certificazione (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente).

Nell'istanza è precisato che in presenza di un **utente "privato" (non soggetto Iva)** la società si limita ad **annotare il corrispettivo nel relativo registro** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#), mentre, in presenza di utente soggetto Iva, è emessa in **formato elettronico una fattura inviata tramite Sdi**.

L'interpello ruota, quindi, intorno alla possibilità di far rientrare o meno il servizio in esame nella **definizione di commercio elettronico** per il quale, come detto, sussiste **l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** anche dopo l'introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a far data dal 1° luglio 2019 (per coloro che nel 2018 hanno dichiarato un volume d'affari superiore ad euro 400.000) o dal prossimo 1° gennaio 2020 (per la generalità dei contribuenti).

L'Agenzia osserva che il **servizio di bike sharing**, così come descritto in precedenza, **non può rientrare nella nozione di commercio elettronico** (o meglio nei servizi elettronici resi a

committenti privati) poiché l'[articolo 7, paragrafo 1, Regolamento UE 282/2011](#) dispone che i **servizi elettronici** "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, **corredato da un intervento umano minimo**, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Rientrano quindi in tale ambito la fornitura di **siti e web hosting**, la **fornitura di software** e relativo aggiornamento, la **fornitura di testi, immagini e informazioni**, la **fornitura di musica, film, giochi**, nonché la **fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza**.

Nel caso di specie, poiché il servizio fornito non rientra nell'ambito di quelli resi in forma elettronica, la **società istante ha l'onere di certificare il corrispettivo** mediante scontrino o ricevuta fiscale, e, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, mediante **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** e rilascio al cliente del **documento commerciale**.

Inoltre, poiché la società istante è in possesso del codice fiscale del cliente, **potrebbe in ogni caso emettere facoltativamente la fattura**, anche laddove la stessa non sia stata richiesta dal cliente.

Per quanto riguarda il **documento commerciale**, l'Agenzia rimanda alle regole contenute nel [D.M. 07.12.2016](#), ricordando che il **formato cartaceo può essere sostituito, previo accordo con il cliente**, dal **formato elettronico**, a condizione che ne sia garantita **l'autenticità e l'integrità**.